

N. R.G. 4495/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Ercolini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **4495/2017** promossa da:

01339050427), con il patrocinio dell'avv. [redacted]
quale ha eletto domicilio in Ancona,

presso lo studio del

ATTORE

contro

**INTESA SAN PAOLO SPA (GIA' UBI BANCA SPA -NUOVA BANCA DELLE
MARCHE S.P.A.)** (C.F. 13615521005), con il patrocinio dell'avv.
presso lo studio del quale ha eletto domicilio in Ancona,

CONVENUTO

Oggetto: Contratti bancari

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione datato 26.06.17, la Soc. Coop. a r.l. in liquidaz...

innanzi per brevità anche solo “
”, in persona del legale rappresentante pro
tempore [redacted], ha convenuto in giudizio la Nuova Banca delle Marche SpA

(oggi UBI - Unione Banche Italiane SpA), per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“*Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, e per le
motivazione e causali di cui alla superiore narrazione: A. Con riguardo ai contratti di conto
corrente nn. 1626 (c/c ordinario), 3875 (c/anticipi) e 3876 (c/anticipi), rapporti tutt'ora in*



essere al momento della notifica del presente atto 1- in via principale: accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per mancanza di sottoscrizione e quindi per difetto di valida pattuizione scritta, e/o per radicale inesistenza, comunque per invalidità, sulla scorta delle ragioni enucleate in atti, del contratto in data 28/03/1994 di apertura del c/c de quo n. 1626, nonché del contratto di apertura del c/c de quo n. 3875, nonché, ancora, del contratto di apertura del c/c de quo n. 3876, e per l'effetto condannare la Banca "Nuova Banca Marche S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Ubi Banca S.p.A., facente parte del Gruppo Ubi Banca, come meglio ed in ogni caso identificata nella superiore vocatio in jus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare, in favore del Soc. Coop. a r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore-legale rappresentante pro-tempore, ogni somma indebitamente addebitata da essa Banca, dall'origine di ciascuno dei rapporti de quibus e sino all'attualità, per interessi debitori, nonché per anatocismo e per ogni altro addebito indebitamente operato per competenze, commissioni, spese, valute, ecc., in difetto di valida pattuizione per iscritto, nella misura complessiva di euro 456.319,66=, ovvero in quel diverso, maggiore o minore importo, che sarà eventualmente ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, oltre interessi contrattuali e/o legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino all'integrale soddisfo; via subordinata (salvo gravame): accertare e dichiarare la nullità e/o illiceità e/o invalidità e/o inefficacia delle condizioni contra legem applicate dalla Banca convenuta ai suddetti rapporti di conto corrente ed alle connesse eventuali aperture di credito, per tutto quanto dedotto ed eccepito nella narrazione, con riferimento: agli interessi debitori ultra-legali nonché superiori ai tassi soglia usura; alle commissioni di massimo scoperto; alla prassi anatocistica della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito; a commissioni, spese ed oneri a debito; all'esercizio dello jusvariandi; alla applicazione delle valute d'uso; al superamento dei tassi soglia usura;



nonché con riferimento a quant'altro contestato ed eccepito in narrativa da parte attrice, per

l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità e/o illiceità delle somme addebitate al

_____ a r.l. in liquidazione, nella complessiva misura come sopra quantificata in euro 456.319,66=, e conseguentemente condannare la Banca "Nuova Banca Marche S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Ubi Banca S.p.A., facente parte del Gruppo Ubi Banca, come meglio ed in ogni caso identificata nella superiore vocatio in jus, in persona del legale rappresentante pro-tempore a pagare, in favore del _____ Soc. Coop. a r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore-legale rappresentante pro-tempore, la suddetta somma, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà eventualmente ritenuta di giustizia o accertata in corso di causa, anche all'esito dell'espletata istruttoria, con riconoscimento degli interessi attivi sui saldi maturati nel corso dei ciascuno dei rapporti di conto corrente dedotti in giudizio, oltre interessi contrattuali e/o legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino all'integrale soddisfo; e in ogni caso rideterminare all'attualità, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, il saldo effettivo dei rapporti in oggetto, e quindi del rapporto di c/c n. 1626, su cui sono confluite le annotazioni di tutti e tre i suddetti rapporti di conto corrente per cui è causa, riliquidandolo, sin dall'apertura e per tutta la sua durata, tenuto conto di tutte le contestazioni ed eccezioni formulate, operando l'azzeramento delle partite o saldi di periodo che siano il risultato di partite non verificabili; - pronunciare comunque la condanna della Banca odierna convenuta al rimborso di tutti gli importi che, in relazione alle contestazioni ed eccezioni di cui alla narrativa, risultino illegittimamente addebitati e/o non dovuti, nella misura complessiva determinata, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, in euro 456.319,66=, ovvero in quel diverso, maggiore o minore importo che sarà eventualmente ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, anche all'esito della ridetta, espletanda istruttoria, oltre interessi contrattuali e/o legali e rivalutazione monetaria dalla



maturazione e sino all'integrale soddisfo; - in linea gradata, condannare la Banca convenuta al pagamento in favore del Soc. Coop. a r.l. dell'importo di euro 456.319,66=, ovvero in quel diverso, maggiore o minore importo che sarà eventualmente ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, anche all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi contrattuali e/o legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino all'integrale soddisfo, quale indennità per l'arricchimento senza causa derivante dall'illegittimo incasso delle suddette somme; 3- in ulteriore subordine (salvo gravame): rideterminare all'attualità, anche all'esito dell'espletanda istruttoria, il saldo effettivo dei rapporti in oggetto, e quindi del rapporto di c/c n. 1626, su cui sono confluite le annotazioni di tutti e tre i suddetti rapporti di conto corrente per cui è causa, riliquidandolo sin dall'apertura e per tutta la sua durata, tenuto conto di tutte le eccezioni e contestazioni formulate, ossia (tra cui) con il ricalcolo degli interessi debitori al saggio legale; senza alcuna capitalizzazione (trimestrale, semestrale ovvero annuale) di interessi passivi, c.m.s. e spese; eliminando le somme addebitate a titolo di c.m.s. oltre che di spese, oneri e commissioni; applicando la valuta effettiva alla data di esecuzione dell'operazione quale data di decorrenza degli interessi sulle singole operazioni; senza conteggiare interessi atteso il superamento del tasso soglia usura; riequilibrando la data di accredito e addebito a valuta; accertando quindi le somme indebitamente corrisposte dal Consorzio attore; prendendo in esame, in caso di mancanza degli estratti conto fin dall'inizio del rapporto, il primo estratto di c/c disponibile, ma considerando il saldo iniziale a debito del correntista pari a zero; in caso di mancanza di alcuni estratti conto, successivi al periodo iniziale, considerando, ai fini della rideterminazione del saldo, l'eventuale maggior saldo a debito del correntista, contabilizzato dalla Banca, ma privo di documentazione, pari a zero;) B. Con riguardo al contratto di finanziamento chirografario del 10/1/2007, per originari euro 250.000.00 1- in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del detto contratto di



finanziamento chirografario, sulla scorta di tutte le motivazioni e causali enunciate nella superiore narrazione. Per l'effetto condannare la Banca "Nuova Banca Marche S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Ubi Banca S.p.A., facente parte del Gruppo Ubi Banca, come meglio ed in ogni caso identificata nella superiore vocatio in jus, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento o comunque alla restituzione, in favore del Soc. Coop. a r.l., dell'importo complessivo di euro 36.414.50, ovvero di quel diverso, maggiore o minore importo che sarà eventualmente ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, anche all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi contrattuali e/o legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino all'integrale soddisfo; 2- in via subordinata (salvo gravame): accertata e dichiarata l'insussistenza e/o l'indeterminatezza e/o la mancata indicazione delle condizioni economiche del detto contratto di finanziamento chirografario, ovvero la sussistenza e l'intervenuta applicazione, in concreto, di tasso di interesse occulto e più gravoso per il rispetto a quello eventualmente indicato in contratto, nonché di spese ed oneri vari non indicati ovvero non pattuiti, e comunque non dovuti, per l'effetto condannare la Banca "Nuova Banca Marche S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Ubi Banca S.p.A., facente parte del Gruppo Ubi Banca, come meglio ed in ogni caso identificata nella superiore vocatio in jus, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento o comunque alla restituzione, in favore del Soc. Coop. a r.l., dell'importo complessivo di euro 18.568.53, ovvero di quel diverso, maggiore o minore importo che sarà eventualmente ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, anche all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi contrattuali e/o legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino all'integrale soddisfo; C. Con riguardo al contratto di finanziamento chirografario del 28/2/2011, per originari euro 500.000,001- in via principale: accertare e dichiarare la nullità e/o l'invalidità del detto contratto di finanziamento



chirografario, sulla scorta di tutte le motivazioni e causali enunciate nella superiore narrazione. Per l'effetto condannare la Banca "Nuova Banca Marche S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Ubi Banca S.p.A., facente parte del Gruppo Ubi Banca, come meglio ed in ogni caso identificata nella superiore vocatio in jus, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento o comunque alla restituzione, in favore del *_____* Soc. Coop. a r.l., dell'importo complessivo di euro 48.75736, ovvero di quel diverso, maggiore o minore importo che sarà eventualmente ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, anche all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi contrattuali e/o legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino all'integrale soddisfo; 2- in via subordinata (salvo gravame): accertata e dichiarata l'insussistenza e/o l'indeterminatezza e/o la mancata indicazione delle condizioni economiche del detto contratto di finanziamento chirografario, ovvero la sussistenza e l'intervenuta applicazione, in concreto, di tasso di interesse occulto e più gravoso per il *_____* rispetto a quello eventualmente indicato in contratto, nonché di spese ed oneri vari non indicati ovvero non pattuiti, e comunque non dovuti, per l'effetto condannare la Banca "Nuova Banca Marche S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Ubi Banca S.p.A., facente parte del Gruppo Ubi Banca, come meglio ed in ogni caso identificata nella superiore vocatio in jus, in persona del legale rappresentante pro-tempore al pagamento o comunque alla restituzione, in favore del *_____* Soc. Coop. a r.l., dell'importo complessivo di euro 32.791.71, ovvero di quel diverso, maggiore o minore importo che sarà eventualmente ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, anche all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi contrattuali e/o legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino all'integrale soddisfo; D. In ogni caso. per ognuna delle superiori ipotesi e con riferimento ad ognuno dei rapporti superiormente indicati: 1- nel merito: sulla scorta di tutte le motivazioni e causali addotte, comunque condannare, con



qualsivoglia statuizione, la Banca "Nuova Banca Marche S.p.A.", soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Ubi Banca S.p.A., facente parte del Gruppo Ubi Banca, come meglio ed in ogni caso identificata nella superiore vocatio in jus, in persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare, in favore dei

Coop. a r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore-legale rappresentante pro-tempore, l'importo complessivo di euro 541.491.52, ovvero di quel diverso, maggiore o minore importo che sarà eventualmente ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, anche all'esito della espletanda istruttoria, oltre interessi contrattuali e/o legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione e sino all'integrale soddisfo, se del caso operando la compensazione tra gli importi dovuti dalla Banca odierna convenuta al Consorzio odierno attore con quelli eventualmente dovuti dallo stesso Consorzio alla Banca medesima, e se del caso anche attraverso positiva annotazione del detto complessivo importo risultante a credito del
all'esito del presente giudizio, sul c/c n. 1626 per cui è causa, anche all'esito della relativa riliquidazione, come quivi richiesta, con relativa rideterminazione all'attualità del saldo, decurtata ogni passività indebita e/o comunque compensata, con correlata dichiarazione, da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale adito, di intervenuta estinzione dei due su indicati mutui chirografari per cui è causa, e comunque di insussistenza di qualsivoglia ulteriore debenza del Conpesca alla Banca odierna convenuta in ragione dei mutui de quibus. Con vittoria, per ognuna delle superiori ipotesi, di spese e competenze di giudizio”.

In particolare, con riguardo ai suddetti contratti di c/c nn. 1626, 3875 e 3876 l'attore contestava: 1) l'indebita applicazione di interessi ultralegali, in asserito difetto di contratto scritto e/o comunque di valida pattuizione scritta; 2) l'illegittima capitalizzazione trimestrale delle competenze passive (anatocismo); 4) l'indebita applicazione di CMS, in asserito difetto di valida pattuizione scritta; 5) oneri, spese e commissioni varie, pretesamente applicate in modo illegittimo in asserito difetto di pattuizione scritta; 6) l'illegittima applicazione dello jus



variandi; 7) l'applicazione arbitraria di "giorni valuta", comunque in asserito difetto di valida pattuizione scritta; 8) il saldo iniziale a debito del correntista non documentato e non provato, dunque illegittimo; 9) la nullità e/o invalidità dei contratti; 10) l'usura.

Con riguardo ai due rapporti di finanziamento chirografario (primo finanziamento per originari euro 250.000,00, acceso in data 10.01.2007; secondo finanziamento, per originari euro 500.000,00, acceso in data 28/2/2011): a) relativa invalidità e/o illegittimità poiché asseritamente viziati da indeterminatezza delle condizioni economiche; b) relativa nullità per mancanza di causa, poiché accesi per ripianare passività inesistenti sul c/c, a fronte dei superiori rilievi.

Costituitasi in giudizio, la convenuta UBI – Unione di Banche Italiane s.p.a. eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione, per genericità del contenuto e omessa indicazione delle rimesse contestate. Nel merito, contestava le lamentate nullità/illegittimità invocate da parte attrice ed eccepiva la prescrizione delle pretese restitutorie relative ad addebiti operati oltre il decennio antecedente alla data di notifica dell'atto di citazione (28.6.2017), alla luce del principio per cui i versamenti ripristinatori della provvista comportano la decorrenza della prescrizione dalla chiusura del rapporto, mentre gli altri versamenti, che costituiscono pagamenti ed avendo dunque natura squisitamente solutoria, comportano la decorrenza della prescrizione dalla singola operazione (prescrizione decennale delle rimesse che riportano lo scoperto di conto corrente entro il tetto accordato) e in base all'assunto che la prova circa la sussistenza di un'apertura di credito incombe, per regola generale (art. 2697 c.c.), su chi intende far valere l'esistenza di tale contratto, al fine di trarne le conseguenze a sé favorevoli e paralizzare così l'eccezione di prescrizione svolta, ovvero grava sulla parte che agisce per ottenere la ripetizione del presunto indebito.

Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: "Piaccia all'Ill.mo Tribunale Civile di Ancona, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,



- In via preliminare: accertare e dichiarare, per le ampie ragioni esposte nel corpo del presente atto, la nullità insanabile dell'atto di citazione, ex art. 164 co. 4cpc, e dunque dichiarare inammissibile la domanda svolta;
- In via subordinata: accertato che ricorrono le condizioni alla luce di quanto esposto in premessa, previa declaratoria di nullità dell'atto introduttivo, ai sensi degli artt. 163 c.c III n. 3 e n. 4, 164 e 183 cpc, assegnare a parte attrice termine per integrare l'atto di citazione;
- Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare, per le considerazioni ed allegazioni esposte in premessa, la radicale inammissibilità tanto delle domande di ripetizione, quanto di quelle di mero accertamento, giacché concretamente sottese al soddisfacimento del medesimo interesse sostanziale;
- Nel merito: relativamente ai rapporti di conto corrente nn. 1626 (conto corrente ordinario), 3875 (conto anticipi) e 3876 (conto anticipi) rigettare la domanda in quanto totalmente infondata, in fatto ed in diritto, e comunque non provata e quanto meno in gran parte prescritta avuto riguardo agli addebiti effettuati fino al 28.06.2007;
- Sempre nel merito, in via pregiudiziale: relativamente al finanziamento chirografario stipulato in data 10.01.2007 ed estinto in data 10.01.2013 dichiarare il difetto di legittimazione passiva di UBI – Unione di Banche Italiane SpA, in quanto l'estinzione in epoca precedente alla costituzione della “Nuova Banca delle Marche SpA (22.11.2015) esclude la successione del rapporto in capo alla stessa e dunque, per caduta, in capo a Banca Adriatica SpA ed ora UBI - Unione Banche Italiane SpA;
- Ancora nel merito: rigettare ogni domanda relativamente ai prestiti chirografari in quanto infondate in fatto ed in diritto, alla luce di tutte le allegazioni difensive espresse in premessa;
- Infine, ancora nel merito: acclarata la validità e l'efficacia della garanzia fideiussoria prestata dalla a garanzia dell'apertura di credito in



conto corrente n. 1626 accordato per € 130.000,00 al

r.l., mandare reietta ogni domanda svolta dall'intervenuta;

- Con condanna del Soc. Coop. a r.l. in liquidazione e della Cooperativa Pescatori Motopesca.

La causa è stata istruita mediante la produzione di documenti e l'espletamento di CTU tecnico-contabile e all'udienza del 29.6.2021 è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Ciò posto, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione appare priva di pregio posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, l'attrice non si è limitata a deduzioni del tutto generiche sulle lamentate illegittimità e a richiamare orientamenti giurisprudenziali in materia, ma ha specificamente, sia pur sinteticamente, indicato i rapporti contestati e le nullità/illegittimità lamentate con riferimento alle specifiche pattuizioni intercorse tra le parti, producendo una perizia di parte in cui sono stati sviluppati gli aspetti tecnico-contabili delle lamentate patologie contrattuali, consentendo, così, alla convenuta di individuare e prendere posizione sui fatti costitutivi della domanda.

Sempre in via pregiudiziale di rito, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità dell'azione di ripetizione di somme addebitate sul c/c per cui è causa e di rideterminazione del saldo di c/c trattandosi di conto ancora aperto.

Anche tale eccezione va tuttavia disattesa; il Tribunale, sul punto, condivide infatti l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr ex multis Ordinanza n. 21646 del 5 settembre 2018) che ammette la possibilità per il correntista di poter agire anche se il conto è aperto senza che ciò comporti inammissibilità della domanda: in tal caso, l'azione è idonea a far valere le nullità contrattuali allo scopo di depurare il rapporto, e quindi il saldo da



esso prodotto, degli addebiti illegittimi. Tuttavia, una simile azione comporta solo ed esclusivamente la rettifica del saldo, ma non anche la ripetizione dell'indebitato. RG n. 4495/2017
Repert. n. 156/2022 del 19/01/2022

Nel merito, si osserva quanto segue.

Il conto corrente n. 3876, che risulta essere stato operativo per circa un anno, è stato estinto il 14.7.2006, data antecedente al decennio anteriore alla interruzione della prescrizione, avvenuta con missiva del 28.6.2007.

Con riferimento a tale conto, dunque, l'azione di ripetizione è prescritta; si ritiene, pertanto, che difetti l'interesse della parte attrice alla declaratoria di nullità delle relative clausole, posto che l'accertamento di nullità rimarrebbe fine a sé stesso, non potendo dar fondare pretese restitutorie.

Con riferimento agli ulteriori rapporti, si osserva.

Preliminarmente, va rilevato che la parte attrice ha contestato la conformità all'originale della documentazione prodotta dalla banca e che, tuttavia, il disconoscimento deve considerarsi tamquam non esset.

Com'è noto, il disconoscimento deve essere specifico; sebbene non sia necessario impiegare particolari formule per disconoscere la conformità di un documento, l'utilizzo di semplici clausole di stile o espressioni generiche non basta ad impedire che il documento prodotto in copia assuma lo stesso valore probatorio dell'originale (Sez. 1, Sentenza n. 10912 del 11/07/2003). La contestazione della conformità è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c.c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa dell'originale (Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014; Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24826 del 2017; Sez. 2, Sentenza n. 27633 del 30/10/2018; Sez. 5, Sentenza n. 16557 del 20/06/2019). La contestazione generica deve ritenersi, quindi, ritenersi tamquam non esset.



Agli atti sono presenti i contratti di apertura dei conti correnti per corrispondenza nn. 1626 e 3875 (oltre che 3876); su tali rapporti sono stati concessi dalla banca affidamenti con diverse forme tecniche e per importi variabili nel tempo.

Con riferimento al contratto di c/c n. 1626 sin dal primo estratto conto scalare presente in atti, relativo al 4° trim. 1995, si evince l'esistenza di un'apertura di credito sotto forma di scoperto di conto corrente concessa al sebbene tale rapporto non sia stato autonomamente disciplinato, nel contratto di apertura di conto corrente per corrispondenza sono indicati i tassi per l'affidamento, per lo scoperto di conto, per la CMS e addirittura il tasso di mora.

Va, quindi, ricordato e condiviso l'orientamento espresso sul punto dalla suprema Corte di Cassazione, che, in merito alla forma del contratto ex art. 117 tub, non richiede che il negozio di apertura di credito sia redatto per iscritto. In particolare, a parere dei giudici di legittimità, l'obbligatorietà della pattuizioni scritta delle clausole inerenti le condizioni economiche applicate è infatti assoluta, laddove il contratto "madre" di conto corrente bancario contenga, tra le altre, tutte le previsioni inerenti la linea di credito (cfr. ex multis: Cass. 7763/2017: *"Secondo la più recente disciplina di questa Corte il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, dato che il D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti bancari, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta"*).

Ad analoga conclusione deve pervenirsi con riferimento al rapporto di conto corrente per corrispondenza n. 3875, sul quale è stata nel tempo regolata un'apertura di credito sotto forma di anticipo al salvo buon fine, in quanto sono invece presenti agli atti sia il contratto di



apertura del conto corrente per corrispondenza, sia il contratto di apertura di credito sotto forma di anticipo sbf stipulato contestualmente all'apertura del rapporto per corrispondenza.

Ciò posto, con riferimento al contratto di c/c n. 1626 parte attrice lamenta la mancata indicazione del TAEG - in particolare lamenta che il contratto di apertura di c/c per corrispondenza n. 1626 prevede un tasso debitore del 16,00%, (cosiddetto Tasso Annuo Nominale, o TAN) mentre, secondo quanto sostenuto da parte attrice, il tasso effettivamente applicato (Tasso Annuo Effettivo, o TAE) sarebbe stato ad esso superiore e pari al 16,986% per effetto della capitalizzazione trimestrale applicata.

Sul punto, va ricordato che la disciplina dell'indicatore sintetico di costo trae origine dalla deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, che, all'art.9, comma 2, prevede, in relazione alle operazioni e ai servizi individuati dalla Banca d'Italia, l'obbligo, per tutti gli intermediari, "a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia medesima".

Tanto chiarito, ritiene il Tribunale che il c.d. ISC/TAEG non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di mettere in grado il cliente di conoscere il costo totale effettivo del credito, prima di accedervi. Pertanto, la mancata o inesatta indicazione del TAEG, ovvero la difformità tra ISC e TAEG, comporta semplicemente un'erronea rappresentazione del costo complessivo del mutuo, che tuttavia non incide sulla validità del contratto.

Il predetto "indicatore" infatti non alcuna funzione o valore di "regola di validità" e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali (tasso di interesse, spese di istruttoria, imposte ecc.).



In definitiva, non è configurabile, in ipotesi di mancanza o divergenza dell'indicatore ISC e/o TAEG, la nullità comminata dall'art. 117, comma 6, TUB (Appello Ancona 1239/2020, Trib. Roma 21.1.2019).

Peraltro, deve escludersi l'applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 125- bis, comma 6 del T.U.B., secondo cui: "Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto" e del comma 7 del medesimo articolo "Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto. Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese", considerato il fatto che a parte attrice non può riconoscersi tale qualifica.

Ne consegue che, escludendo la nullità lamentata, diventa del tutto irrilevante l'accertamento in fatto circa l'esatta determinazione dell'ISC/TAEG, la cui violazione potrebbe comportare soltanto un'eventuale responsabilità precontrattuale dell'istituto di credito (il cui accertamento non è stato richiesto nel caso di specie).

Con riferimento al contratto di c/c n. 3875 parte attrice lamenta, invece, che, sebbene il TAN corrisponda al TAEG – dunque gli interessi siano stati calcolati al TAN indicato - gli stessi sono stati successivamente addebitati sul c/c n. 1626 e ivi capitalizzati al tasso pattuito per i restanti tre trimestri dell'anno, generando, dunque, un costo occulto per il cliente.

Tale conclusione non è condivisa dal Tribunale che, sulla scorta anche delle considerazioni svolte sul punto dal CTU, ritiene che l'addebito degli interessi sul c/c n. 1626 costituisce una



semplice operazione di annotazione in conto di un addebito e pertanto la stessa deve concorrere, al pari delle altre, al saldo del conto corrente n. 1626 (e nel caso di specie ad aumentare lo scoperto concesso sul conto stesso) generando numeri debitori sui quali, a loro volta, matureranno gli interessi pattuiti per il finanziamento sotto forma di scoperto di c/c.

Tale impostazione, evidenzia il CTU "è stata adottata anche dal CTP di parte attrice, la quale nel calcolo del TEG del finanziamento concesso sul c/c n.1626 non ha enucleato gli interessi per anticipo fatture provenienti dai c/c nn. 3875 e 3876 ma li ha considerati nel saldo progressivo, di fatto ammettendo che gli stessi hanno concorso alla capitalizzazione trimestrale prevista per lo scoperto di conto corrente.

In estrema sintesi il finanziamento sotto forma di anticipi concesso sul c/c n.3875 è regolato trimestralmente e, per sua natura, il TAN corrisponde al TAE; l'addebito degli interessi sul conto ordinario genererà a sua volta un ulteriore interesse al tasso pattuito per lo scoperto di conto senza per questo generare un onere occulto o illegittimo relativamente al finanziamento sotto forma di anticipi al salvo buon fine".

Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale, va rilevato quanto segue.

Nell'ambito del c/c n. 1626 – unico aperto prima del 2000 - gli interessi passivi sono stati capitalizzati fin dall'inizio del rapporto (1994); successivamente al 2000 la capitalizzazione degli interessi sia attivi che passivi è avvenuta con pari periodicità, tuttavia, non è stata rinvenuta agli atti la pattuizione scritta tra le parti della clausola di reciprocità.

Sul punto, va ricordato che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è affermata dalla costante giurisprudenza di legittimità a partire dal 1999, sulla base del principio che gli "usi contrari" idonei a derogare al precetto stabilito dall'art. 1283 c.c. sono solo gli "usi normativi" in senso tecnico, per cui sono nulle le clausole bancarie anatocistiche, la cui stipulazione risponde ad un uso meramente negoziale ed incorre quindi nel divieto di cui al citato art. 1283 c.c. (così, tra le molte, Cass. sez. un. 21095/2004). È



altresì consolidata in giurisprudenza l'affermazione che, dichiarata nulla la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, al conto corrente bancario non è applicabile in via sostitutiva una diversa modalità di capitalizzazione; anche di recente Cassazione civile, sez. I, 13/10/2017, n. 24156 ha stabilito che nelle controversie relative ai rapporti tra la banca ed il cliente correntista il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente e negoziato dalle parti in data anteriore al 22 aprile 2000, il giudice dichiara la nullità della predetta clausola per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. deve calcolare gli interessi a debito del correntista senza operare alcuna capitalizzazione.

Dichiarata in via generale la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, va esaminata la questione specifica della validità dell'anatocismo trimestrale per il periodo successivo alla Delibera CICR del 9.2.2000, con la quale si è stabilita la medesima periodicità per la capitalizzazione degli interessi passivi e di quelli attivi (v. art. 120 comma 2 T. U. bancario). Sul punto va rilevato che, secondo l'orientamento maggioritario affermatosi in giurisprudenza, condiviso anche dalla Corte d'Appello, a cui il Tribunale intende aderire (cfr. Appello Ancona, n. 420/2016, n. 497/2018, n. 1316/2018, n. 1591/2019) "l'art. 7 della delibera CICR 9.2.00, che ha dettato una regolamentazione dei rapporti bancari precedentemente costituiti, così dispone:

1) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30.6.00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30.6.00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione



Sentenza n. 59/2022 pubbl. il 19/01/2022

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita
opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il

30.12.00. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela.

Orbene, escluso che per stabilire la natura migliorativa o meno delle condizioni del contratto si possa far riferimento alla pregressa situazione fattuale (il calcolo dell'anatocismo trimestrale), è evidente che il termine di raffronto è il regolamento contrattuale nei limiti della rispondenza alla legge, vale a dire in difetto di ogni anatocismo. Ne consegue che la "nuova" previsione di un anatocismo (anche se con la condizione della reciprocità) costituisce un peggioramento delle condizioni contrattuali (stante la mancata previsione di un siffatto sistema di calcolo ed il rapporto negativo tra gli interessi passivi e quelli attivi) e dunque richiede l'intervento di un accordo tra le parti che, nel caso, non risulta.

Tale orientamento ha recentemente ricevuto l'avallo della Corte di Cassazione ("Sul punto, è necessario ricordare che proprio recentemente la giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, verbatim, "In ragione della pronuncia di incostituzionalità del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, comma 3, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della Delib. CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della Delib. del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicchè in tali contratti perchè sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta Delib.": Cass., Sez. I, Sentenza n. 9140 del 19/05/2020).

Nel caso di specie, risulta che nel periodo compreso tra la data di apertura del rapporto e sino al 2000 la banca ha applicato la capitalizzazione periodica degli interessi passivi e,



successivamente al 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizione di reciprocità, ma senza una specifica pattuizione scritta.

Dunque, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è illegittima per tutta la durata del rapporto; conseguentemente, il saldo del c/c va ricalcolato espungendo ogni capitalizzazione di oneri e interessi.

Con riferimento al rapporto di conto corrente n. 3875, il CTU ha condivisibilmente rilevato quanto segue: la banca ha stipulato con l'attrice un contratto di apertura di credito per € 40.000 sotto forma di anticipo fatture e castelletto commerciale a valere sul c/c n.3875; nel documento di sintesi del contratto sono indicati il TAN del finanziamento (pari all'8,25%) e le condizioni economiche applicate al rapporto di credito. La banca ha correttamente indicato l'onerosità del finanziamento erogato al correntista, in quanto per sua natura l'anticipo di fatture e ricevute bancarie non è idoneo a produrre interessi composti. Ed infatti, il finanziamento ha durata limitata, compresa tra il momento dell'erogazione dell'anticipo e il momento dell'incasso del credito vantato e documentato con la fattura o la ricevuta bancaria anticipata; la natura stessa del finanziamento non prevede dunque la capitalizzazione degli interessi passivi.

In merito alla commissione di massimo scoperto si osserva quanto segue.

Nel contratto di apertura del rapporto di c/c per corrispondenza n.1626 risulta pattuita in maniera generica la commissione di massimo scoperto in misura pari al 0,625%, senza che sia però specificata in maniera determinata o determinabile la periodicità dell'addebito e la base di calcolo dell'onere.

La prima pattuizione valida e completa di un onere sugli importi affidati è stata verificata in data 30.9.2011, quando la banca ha comunicato, e il correntista ha esplicitamente accettato, l'applicazione della sola commissione sull'accordato specificando il tasso, la base di calcolo e la periodicità dell'addebito.



Ciò premesso, va ricordato che la commissione di massimo scoperto ha costituito per lungo tempo un istituto dalla incerta individuazione sotto il profilo causale sino a quando, la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, osservando che "o tale commissione è un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme effettivamente utilizzate, nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi - ed è il caso di specie - o ha una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determina somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo - ed è questa la tesi della ricorrente - come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto".

Più di recente la Corte di Cassazione, intervenendo in sede penale in merito ad un diverso se pur assai rilevante aspetto, ovvero alla rilevanza della c.m.s. ai fini del raggiungimento della soglia del tasso usurario, ha confermato la natura remunerativa della commissione definendola come "corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente" (Cass., 19 febbraio 2010, n. 12028; conforme, Cass., 22 luglio 2010, n. 28743).



Ebbene, posto che la commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale, la stessa richiede la necessaria specifica pattuizione scritta.

In particolare, secondo la giurisprudenza di merito ampiamente prevalente (tra le altre Tribunale di Lucca 30 settembre 2016, Tribunale di Bari 28.7.2015, Tribunale di Torino 20.6.2015, Tribunale di Pavia 4.5.2015, Tribunale di Verona 27.3.2015) ai fini della valutazione di legittimità dell'addebito della CMS debbano verificarsi la pattuizione dell'onere, la percentuale da applicare, la base di calcolo e la periodicità.

Nel caso di specie la base di calcolo non risulta determinata, dunque, la CMS risulta illegittimamente applicata sino al 30.9.2011; conseguentemente, il saldo di c/c va ricalcolato espungendo dal ricalcolo del c/c tutti gli oneri addebitati sul c/c n.1626 prima di tale data. Dopo tale vanno considerati esclusivamente gli addebiti per commissione sull'accordato (della quale sono stati pattuiti il tasso, la base di calcolo e la periodicità dell'addebito) così come determinati dalla banca (nel presupposto che gli stessi sono stati pattuiti e calcolati sul fido concesso e non sul saldo del conto oggetto di rettifica).

Quanto, poi, al rapporto di c/c n. 3875, il CTU ha verificato che sul conto predetto non sono mai stati addebitati oneri per commissioni, dunque nessun ricalcolo si rende necessario.

Parte attrice lamenta la mancata pattuizione della regolamentazione delle date valuta delle operazioni annotate nei conti correnti, sostenendo altresì che la banca avrebbe indebitamente applicato date valuta diverse dalle date delle operazioni ottenendo in tal modo interessi da considerarsi illegittimi.

La circostanza, tuttavia, non corrisponde a realtà in quanto i contratti di apertura di conto corrente disciplinano l'applicazione dei giorni valuta (a pag. 1 del contratto del 28.3.1994 per quanto riguarda il c/c n. 1626, a pag. 1 del contratto del 4.5.2005 per quanto riguarda il c/c n. 3875); posto che parte attrice si è limitata ad una generica contestazione circa l'applicazione



di una valuta antergata/postergata senza precisare quale specifica operazione o categoria sia affetta da illegittima applicazione della data della valuta, la doglianza va disattesa.

RG n. 4495/2017

Repert. n. 156/2022 del 19/01/2022

Per ciò che attiene allo ius variandi, il CTU ha accertato che con riferimento al contratto di c/c n. 3875 non sono presenti agli atti comunicazioni di variazione unilaterale ai sensi dell'art. 118 TUB e che, tuttavia, il tasso applicato risulta variato numerose volte nello stesso trimestre (addirittura in alcuni periodi ciascuna anticipazione veniva effettuata ad un tasso specifico diverso rispetto alle altre operazioni).

Invero, tutte le anticipazioni effettuate sul c/c n. 3875 sono state effettuate in tutti i trimestri osservati a tassi sempre inferiori al tasso pattuito nei contratti; dunque, in assenza di variazioni anche in diminuzione dei tassi applicati, la banca avrebbe potuto legittimamente applicare il tasso dell'8,5% ma ha avvantaggiato il correntista scegliendo unilateralmente di praticare tassi inferiori a quello pattuito. Trattandosi di variazioni in diminuzione, dunque favorevoli, non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 118 TUB, applicabile al caso in cui le condizioni contrattuali vengano variate in senso al lui sfavorevole.

Con riferimento al contratto di c/c n. 1626, va rilevato che la clausola relativa allo ius variandi è stata validamente pattuita; tuttavia, il CTU ha accertato variazioni non comunicate ritualmente e tassi applicati in misura errata, sostituendo i tassi modificati/erroneamente applicati con il minore dei tassi applicati al conto rilevato nel periodo immediatamente anteriore (o con il tasso pattuito); ciò a far data dal 28.6.2007, avendo il CTU ritenuto condivisibilmente l'azione prescritta con riferimento agli addebiti antecedenti al 28.6.2007.

Per ciò che attiene all'usura, va ricordato, in termini generali, che la verifica della usurarietà del contratto va condotta in applicazione delle Istruzioni di Banca d'Italia per tempo vigenti, in senso aderente alla più recente giurisprudenza di legittimità e, in particolare, all'orientamento espresso dalla Cassazione Civile SS.UU. con la Sentenza n. 16303 del 20/06/2018, che ha chiarito che, per il periodo compreso tra l'entrata in vigore della Legge



n.108/96 ed il 31.12.2009, va effettuata *“la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata (...) rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo dell'eventuale eccedenza della CMS rientrante nella soglia, con il “margine degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”.*

Ciò posto, per il periodo anteriore al 2009 il CTU ha utilizzato per la verifica la formula indicata dalla Banca d'Italia nelle istruzioni per la rilevazione del TEG edite a febbraio 2006, verificando altresì e tenendo conto di tutti gli oneri connessi al finanziamento. In particolare, il CTU ha verificato che l'unico onere relativo al finanziamento regolato sul conto n. 1626 è la CMS, la quale tuttavia è stata applicata sempre in misura inferiore alla cosiddetta “CMS soglia”, calcolata come disposto dal quesito in ossequio al principio enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 16303/2018. Ha, poi verificato che, con riferimento al finanziamento sotto forma di anticipi regolato sul c/c n. 3875 non sono stati applicati oneri diversi dagli interessi passivi.

Dalla verifica eseguita e rivista anche alla luce delle osservazioni critiche del ctp di parte attrice (circa l'erronea rilevazione dei tassi applicati nel 3° trimestre 2016, da cui sarebbe emerso il superamento in tale trimestre del tasso soglia) è emerso che in nessun trimestre il TEG dei finanziamenti regolati sui conti n. 3875 e n 1626 è risultato superiore al tasso soglia (cfr. pag. 39 della CTU).

Anche in tal caso tuttavia, l'indagine è stata esperita sui conti n. 1626 e n. 3875 esclusivamente nei trimestri successivi al 1° trimestre 2007, avendo il CTU ritenuto prescritta l'azione con riferimento al periodo anteriore.



Alla luce delle considerazioni sopra svolte e delle nullità riscontrate, il saldo di c/c va ricalcolato espungendo: la capitalizzazione trimestrale di oneri e interessi dal c/c n. 1626; tutti gli oneri addebitati a titolo di CMS sul c/c n.1626 prima del 30.9.2011; sostituendo i tassi modificati/erroneamente applicati con il minore dei tassi applicati al conto rilevato nel periodo immediatamente anteriore (o con il tasso pattuito), il tutto a far data dal 28.6.2007, essendo risultata l'azione prescritta per il periodo anteriore, per le ragioni che saranno di seguito esposte.

Per ciò che attiene alla documentazione utilizzata per il ricalcolo, va rilevato che, come segnalato anche dal CTU, nel fascicolo del procedimento sono presenti tutti gli estratti conto del rapporto n.3875 dalla data di apertura a quello di chiusura senza interruzioni. Limitatamente al conto corrente n. 1626, invece, risultano mancanti solo gli estratti conto del periodo intercorrente tra l'apertura del rapporto ed il 3° trimestre 1995; sono invece presenti nel fascicolo di causa tutti gli estratti conto dal 4° trimestre 1995 sino al 30.3.2018, senza interruzioni.

Trattandosi di azione di ripetizione, l'onere probatorio circa il saldo iniziale grava sulla parte attrice, pertanto, in difetto di estratti conto dall'inizio del rapporto, il ricalcolo va effettuato dal primo saldo disponibile del periodo non coperto da prescrizione, anche se a debito, non potendosi applicare il criterio del saldo zero, applicabile nei casi in cui sia la banca ad agire nei confronti del cliente (ex multis: alla ricostruzione del saldo di c/c del periodo non coperto da prescrizione, che risulta a debito del cliente (in ossequio a principi ormai consolidati: ex multis di recente Cass. civ. 2435/2020).

Quanto alla eccezione di prescrizione, va ricordato che, come già illustrato, in presenza di un conto ancora aperto è ammissibile la domanda di accertamento volta ad ottenere la riquantificazione del saldo ad una certa data, epurato da tutti gli addebiti ritenuti illegittimi per l'indebita applicazione di interessi anatocistici o per la presenza di condizioni contrattuali



contra legem. Nei confronti di una simile domanda può essere, tuttavia, legittimamente opposta l'eccezione di prescrizione dei pagamenti non aventi natura ripristinatoria; infatti, mentre l'azione promossa dal cliente verso la banca per far valere la nullità della clausola che prevede l'anatocismo è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c., quella proposta dallo stesso cliente nei confronti della banca ai fini di accertare somme che assume di avere indebitamente versato a qualsivoglia titolo, è soggetta ai medesimi principi che regolano la domanda di ripetizione di indebitato; ad essa, pertanto, trova applicazione la disciplina della prescrizione ordinaria decennale a norma dell'art. 2946 c.c.

Per ciò che concerne poi il dies a quo, deve ritenersi che, mentre "il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta, decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi dovuti sono stati registrati" (S.U., n. 24418/2010 cit.); per i versamenti aventi natura solutoria detto termine decorra dall'esecuzione di ciascuno dei pagamenti.

Nel caso de quo, la banca convenuta ha tempestivamente eccepito sin dal primo atto difensivo la prescrizione delle rimesse solutorie; l'eccezione è stata ritualmente proposta, non essendo necessaria l'indicazione delle stesse in maniera specifica e dettagliata" (ex multis: Tribunale di Venezia 24 settembre 2020 n. 1361/2020).

Infine, sulla questione se la verifica di quali siano le rimesse solutorie che incidono sull'eccezione di prescrizione, debba essere operata non sul saldo banca ma su quello ricalcolato e rettificato, ritiene il Collegio che nell'effettuare l'operazione di controllo occorra tenere conto del c.d. saldo banca. Infatti, agendo sul conto corrente rielaborato, ossia depurato delle somme illegittimamente addebitate, si elude il disposto dell'articolo 1422 c.c. che prevede che l'azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione, salvi gli effetti dell'usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.



Si richiama in tal senso Corte Appello di Torino sentenza n. 205 del 26.01.2017: “Va ancora
rilevato che il saldo iniziale (al 8/1/2000) dal quale effettuare il ricalcolo del conto va
individuato, come sostenuto dall'appellante, nel saldo esposto dalla banca e non già nel saldo
rettificato con espunzione di tutti gli addebiti illegittimi intervenuti nel periodo prescritto;
assumere, infatti, quale saldo iniziale un importo già epurato dagli addebiti illegittimi, e
relativi al periodo precedente, verrebbe a vanificare l'effetto della prescrizione che comporta
l'intangibilità delle somme versate, ancorché illegittimamente, in tale periodo” (Appello
Ancona sentenza n. 25/2020).

Ciò posto, il CTU ha verificato se vi siano state rimesse cosiddette “solutorie” nel periodo
anteriore al decennio dalla ricezione dell'atto di messa in mora o dalla notifica dell'atto di
citazione, sulla base delle originarie annotazioni della Banca, come da quesito.

L'analisi, per le ragioni già illustrate, ha avuto ad oggetto esclusivamente i movimenti
annotati sul c/c n. 1626: dall'analisi svolta è emerso che gli oneri la cui ripetizione è risultata
prescritta in quanto pagati con rimesse solutorie sono € 197.268,59, pari a tutti gli oneri pagati
nel periodo precedente al termine decennale di prescrizione.

Ebbene, all'esito dei dovuti conteggi è emerso che il saldo tra le parti limitatamente al conto
corrente n. 1626 è risultato essere pari ad € 70.078,24 a credito del correntista alla data del
28.6.2017 (all.29) a cui devono sommarsi algebricamente € 197.302,16 di interessi passivi ed
€ 1.222,76 di interessi attivi calcolati in capitalizzazione semplice per tutta la durata del
rapporto esaminata (all.30), per un totale di € 126.001,15 a credito della banca.

Dunque, la domanda attorea va in questi termini ed entro questi limiti accolta.

Sulla lamentata nullità dei mutui chirografari per assenza di causa concreta si osserva.

Il Tribunale condivide l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che nel caso in cui il
mutuo sia stipulato per ripianare pregresse passività, tale finalità non può considerarsi
sufficiente a rendere nulla o illegittima la causa del contratto di finanziamento (cfr., tra le



tante, Tribunale Catania, 15 maggio 2017, n.814 e Tribunale Venezia, 13 marzo 2019, nonché

la copiosa giurisprudenza in materia di validità del mutuo fondiario erogato per estinguere una pregressa esposizione debitoria).

Ciò posto, nel caso di specie dall'istruttoria svolta non è emersa neppure la prova che i contratti di mutuo fossero finalizzati a ripianare uno scoperto inesistente: tenuto conto della sproporzione tra somme mutate e importi indebitati illegittimamente tra il 28.6.2007 e la data di concessione dei due mutui (non potendo venire in rilievo gli addebiti antecedenti, per complessivi euro 197.302,16 in quanto l'azione è prescritta), una simile conclusione deve escludersi.

Per ciò che attiene alla lamentata applicazione ai contratti di finanziamento del 1.1.2007 e del 28.2.2007 va rilevato che il CTU ha effettivamente accertato che l'ISC indicato nei due contratti è inferiore a quello effettivo; ciò posto, la accertata difformità non determina nullità parziale del contratto, né può determinare l'applicazione degli interessi sostitutivi di cui all'art. 117 TUB, per le ragioni già illustrate con riferimento al TAEG del contratto di c/c, da intendersi qui richiamate.

In conclusione, in parziale accoglimento delle domande attoree, va accertato e dichiarato che il saldo del c/c n. 1626 ricalcolato alla data del 28.6.2017 ammonta ad euro 126.001,15 a credito della banca, anziché ad euro 220.747,47, saldo annotato a debito del correntista.

Le ulteriori domande vanno rigettate.

Considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda, eccezione e istanza disattese, così provvede:



- a) accerta e dichiara che nel rapporto di c/c n. 1626 la convenuta ha applicato interessi illegittimamente capitalizzati, commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite e interessi illegittimamente sostituiti/modificati, come meglio indicato in parte motiva;
- b) accerta e dichiara che il saldo del c/c n. 1626 alla data del 28.6.2017 ammonta ad euro 126.001,15 a debito della correntista;
- c) rigetta nel resto;
- d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.

Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti in misura pari al 50% ciascuna.

Così deciso in Ancona, il 18.1.2022

Il Giudice

Dott.ssa Francesca Ercolini

